



## **COMUNE DI FORNACE**

PROVINCIA DI TRENTO  
C.A.P. 38040 - P.ZZA CASTELLO, 1  
Tel. 0461/849023 Fax 0461/849384  
C.F. e P. IVA 00386100226

### **REGOLAMENTO D'USO DELLA DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI INERTI.**

#### **Art. 1 Definizione**

Lo smaltimento in discarica dei rifiuti inerti è disciplinato dal presente Regolamento.  
Per smaltimento dei rifiuti inerti si intende l'operazione di deposito permanente in impianti controllati che rispettano le previsioni della punto 4.2.3.1 della Delibera interministeriale 27 luglio 1984.  
Lo smaltimento dei rifiuti inerti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.  
I rifiuti da avviare allo smaltimento devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.  
I rifiuti inerti destinati allo smaltimento devono essere conferiti da parte dei produttori presso la discarica comunale all'uopo autorizzata dal Comune e prevista dalla pianificazione comprensoriale ai sensi dell'art. 64, comma 2, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

#### **Art. 2 Individuazione della discarica**

L'area del territorio comunale di Fornace idonea allo smaltimento dei rifiuti costituiti da materiali inerti è predisposta in località Maregiot sulla p.f. n. 776/1 C.C. di Fornace.  
E' pertanto tassativamente vietato, nell'ambito del territorio del Comune di Fornace, scaricare rifiuti inerti all'interno dei cassonetti pubblici per la raccolta dei rifiuti urbani, all'interno dei container per la raccolta dei rifiuti ingombranti, abbandonarli o depositarli in modo incontrollato su aree pubbliche o private non comprese nel perimetro dell'area individuata dall'Amministrazione comunale ed appositamente recintata.

#### **Art. 3 Bacino di utenza**

La discarica comunale è usufruibile esclusivamente per il conferimento dei rifiuti inerti prodotti in luoghi siti nel territorio comunale escludendo i lavori effettuati da enti pubblici o da attività legate all'estrazione del porfido, così come stabilito dalla pianificazione comprensoriale. Sono comunque ammesse deroghe su casi specifici che saranno rilasciate dalla Giunta comunale. Nel caso in cui il piano comprensoriale lo preveda, l'Amministrazione comunale può procedere, con atto espresso e motivato, alla modifica del bacino di utenza della discarica, stabilito dal presente articolo. L'eventuale soggetto appaltatore della gestione della discarica è tenuto a controllare la provenienza del materiale nel rispetto del presente articolo.

#### **Art. 4 Rifiuti ammessi allo smaltimento**

Nella discarica possono essere conferiti i seguenti rifiuti purché non miscelati o impregnati con altri materiali:

- sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

### **Art. 5 Divieti**

E' vietato il conferimento in discarica di terreni provenienti dalla bonifica di aree contaminate.

E' vietato lo scarico di rifiuti urbani o materiali comunque putrescibili nonché di materiali polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica, atti ad impedire il trasporto stesso.

Nell'ambito della discarica è vietata la combustione di materiale di rifiuto di qualsiasi tipo.

E' altresì vietato conferire manufatti costituiti da amianto puro o legato in matrice friabile o materiali contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoidi, anche se provenienti da attività di demolizione, costruzione e scavi.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, recante "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti", a partire dalla data stabilita dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è vietato smaltire in discarica i rifiuti inerti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione, se non previo trattamento di frantumazione e di selezione dei rifiuti e dei materiali recuperabili effettuato presso i cantieri di produzione degli inerti ovvero presso appositi centri autorizzati.

### **Art. 6 Documentazione obbligatoria**

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, gli enti o le imprese che provvedono al trasporto in discarica dei rifiuti devono produrre, alla consegna degli stessi, il formulario di identificazione, compilato, datato e firmato da parte del produttore.

### **Art. 7 Modalità di coltivazione della discarica**

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, la gestione della discarica dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### **1. Prescrizioni generali:**

- a. lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato per settori, ognuno dei quali deve essere completato fino al livello finale prestabilito, prima di dare inizio ai lavori su di un altro settore; è severamente vietato effettuare cumuli di materiale in modo indiscriminato nell'area costituente la discarica o comunque recare intralcio alle operazioni di scarico di altri utenti;
- b. la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire in modo tale da non compromettere la stabilità dell'accumulo e dell'eventuale versante di discarica, secondo le modalità previste dal piano di coltivazione della discarica indicate nel progetto, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti e della destinazione dell'area, curando in ogni caso la stabilità dei materiali depositati e operando un'idonea compattazione che eviti successivi fenomeni di smottamento; periodicamente con frequenza almeno settimanale si deve provvedere alla sistemazione del piano;

- c. lo scarico di grandi quantità di materiale (sbancamenti, scavi, ecc.) deve essere preventivamente concordato con il gestore; a fine scarico deve essere immediatamente ripristinato il piano di livello della discarica, secondo le indicazioni tecniche di progetto.

Le spese inerenti a tali operazioni sono a totale carico dell'utente.

## **Art. 8 Tariffe**

Tenuto conto delle spese correnti di esercizio, l'utilizzo della discarica è subordinato al pagamento a titolo di partecipazione alle spese di gestione, di una quota proporzionata al numero dei mc. per i quali si chiede l'autorizzazione al deposito.

Ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 190/E di data 24 luglio 1996 sarà effettuata la rivalsa nei confronti del conferente relativa al tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'art. 38 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

Complessivamente la quota comprende la tariffa stabilita dall'amministrazione e il tributo speciale. La tariffa relativa alle spese di gestione può essere modificata dal Comune con proprio provvedimento; con il medesimo provvedimento può essere determinato il limite volumetrico al di sotto del quale i censiti, non riconducibili ad enti o imprese, sono esonerati dal pagamento degli oneri di gestione e il limite volumetrico massimo per conferimento, derogabile con autorizzazione del Sindaco nel caso di particolari esigenze del richiedente.

## **Art. 9 Orario di accesso**

L'orario di accesso all'impianto è fissato dal gestore della discarica, tenuto conto delle esigenze dei censiti nonché delle necessità di assicurare un controllo delle modalità di accesso alla discarica da parte del titolare dell'autorizzazione.

Lo scarico è severamente vietato nei giorni festivi e di chiusura degli uffici comunali, salvo autorizzazione del Sindaco nel caso di particolari ed inderogabili esigenze del richiedente.

L'orario è reso pubblico ed esposto presso l'accesso alla discarica.

## **Art. 10 Modalità di accesso**

A seguito dell'avvenuto versamento della quota di cui al precedente art. 10, fatta salva l'eventuale fatturazione successiva, il titolare dell'autorizzazione, o un suo delegato, raccoglie dal conferente i dati necessari per la compilazione del registro di carico-scarico, quali:

- dati di riconoscimento dell'utente;
- l'origine, la quantità (espressa in mc.), le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- la data del carico e dello scarico dei rifiuti;
- notizie riguardanti il mezzo di trasporto (tipo e targa);
- il metodo di trattamento impiegato;

Allo scopo può essere utilizzata, se del caso, la copia del formulario di identificazione dei rifiuti, che l'ente gestore dell'impianto di smaltimento è tenuto ad acquisire dall'ente o dall'impresa che ha effettuato il trasporto degli stessi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Detto formulario non è obbligatorio per i soggetti privati che effettuano personalmente il trasporto dei rifiuti da essi prodotti.

In caso di conferimento di rifiuti da parte di imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei medesimi, dovrà altresì essere accertato che la ditta sia regolarmente iscritta all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Successivamente, l'accesso alla discarica del conferente si svolge assicurando un adeguato controllo delle operazioni di deposito dei rifiuti e la fornitura del necessario supporto tecnico sulla base delle prescrizioni e dei vincoli di cui al provvedimento di autorizzazione e del presente Regolamento. Ogni singola autorizzazione allo scarico potrà riferirsi al deposito massimo di 1000 mc., nel caso di esigenze di deposito superiore a detta quantità, dovrà essere chiesto il preventivo assenso da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 11** **Sistemazione finale**

Per sistemazione finale si intende l'insieme delle operazioni tese al corretto inserimento paesaggistico e urbanistico del manufatto discarica.

Ad esaurimento di quest'ultima, il titolare dell'autorizzazione provvede al livellamento ed alla copertura dell'area con terreno vegetale, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio e tenuto conto della specificità e delle caratteristiche del materiale smaltito.

Ove non sia previsto in sede autorizzatoria, la chiusura della discarica è disposta dal Sindaco su proposta dell'Ufficio tecnico comunale ovvero del gestore autorizzato.

#### **Disposizioni finali**

##### **Art. 12** **Vigilanza**

L'Amministrazione comunale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme inerenti la gestione delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al presente Regolamento, in applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia.

##### **Art. 13** **Sanzioni**

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite, ove ne ricorrano i presupposti, con le sanzioni previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. dd. 22.01.1987 - n.1-41/Legisl. e s.m., nonché da ogni altra norma applicabile. In particolare si evidenzia che l'abbandono o il deposito incontrollato al di fuori della discarica di rifiuti non pericolosi da parte di titolari di imprese o responsabili di enti è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni (pari a € 2.582,28) a lire cinquanta milioni (pari a € 25.822,84);

##### **Art. 14** **Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali per eventuali consultazioni.

##### **Art. 15** **Variazioni del Regolamento**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

##### **Art. 16** **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.